

Corte di Appello di Roma, sez. I, 1.9.2023 n. 5571

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

così composta:

dott.ssa Mariarosaria BUDETTA - presidente

dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI - consigliere relatore

dott.ssa Lilia PAPOFF - consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 192 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021

TRA

R.H. (c.f. (...))

rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Agnitelli

APPELLANTE

E

Ministero dell'interno

APPELLATO CONTUMACE

Con l'intervento del P.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

R.H. ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritto della persona e immigrazione, del 14-15 dicembre 2020 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 15048/2019, che ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di apolide avanzata dallo stesso.

L'appellante ha dichiarato:

1) di essere nato a R. l'(...);

2) di essere figlio di H.F., nato a B. il (...) e di S.L., nata a S. il (...);

3) di risiedere stabilmente in Italia con il proprio nucleo familiare, attualmente composto da due figli minori;

4) di non aver mai intrattenuto legami significativi con il Montenegro e la Bosnia Erzegovina, come dimostrato dai certificati rilasciati dalle rispettive ambasciate che certificano l'assenza del suo nominativo dai rispettivi registri di cittadinanza.

Con un unico motivo di appello, R.H. ha impugnato la detta ordinanza deducendo che:

a) il tribunale ha erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta non sarebbe stata sufficiente a provare lo Stato di potenziale appartenenza dell'appellante e dei suoi genitori;

b) il tribunale ha omesso di disporre un'integrazione istruttoria al fine di colmare le eventuali carenze probatorie riscontrate.

L'appellante ha sostenuto che dall'esame della documentazione prodotta (in particolare dal certificato rilasciato dall'ambasciata del Montenegro e dalla dichiarazione di domicilio) emergerebbe chiaramente l'origine dei propri genitori (i quali, nati entrambi in Italia, avrebbero stabile residenza in territorio italiano) e ha concluso domandando il riconoscimento dello status di apolide.

Il Ministero dell'interno non si è costituito.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

La Corte rileva che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 (resa esecutiva in Italia con la [L. n. 306 del 1962](#)) è considerato apolide quell'individuo che nessuno Stato, in base al proprio ordinamento, riconosca come proprio cittadino.

Ai fini dell'accertamento dello status di apolide occorre verificare la sussistenza di due requisiti:

1) la perdita della cittadinanza per fatto diverso dall'acquisto di una nuova (apolidia derivata) ovvero la sua mancanza ab origine (apolidia originaria);

2) la residenza nel territorio dello Stato cui ci si rivolge per ottenere il riconoscimento della condizione richiesta.

Stante la difficoltà che comporta la prova negativa, la giurisprudenza - al fine di attenuare il rigore probatorio, astrattamente consistente nella dimostrazione della mancanza di stabili legami con ogni possibile paese - ha ritenuto sufficiente che la prova verta, nel primo caso, sulla perdita della cittadinanza precedentemente posseduta e, nel secondo caso, sulla mancanza della cittadinanza astrattamente conseguibile in forza di eventuali criteri di collegamento con altri Stati, costituiti tradizionalmente dalla nascita, dall'origine, ovvero dalla localizzazione nella propria vita.

A tal fine, "il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune

probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti" ([Cass. 28153/2017](#)).

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, trattandosi di un caso di apolidia originaria, la prova che l'istante avrebbe dovuto fornire è costituita in primis dalla sua discendenza, ovvero dalla cittadinanza dei suoi genitori e dalla relativa intrasmissibilità in base alla legislazione dello Stato di provenienza di questi, ovvero dalla condizione di apolidia dei medesimi tale da non consentirgli in radice l'acquisizione di alcuno status civitatis sulla base del criterio dello ius sanguinis.

R.H. nulla ha dimostrato in relazione alla propria discendenza, essendosi limitato a produrre il proprio certificato di nascita (dove è semplicemente indicato il nominativo dei propri genitori) e la dichiarazione di domicilio (v. i documenti allegati al fascicolo di primo grado), dal quale si evince solamente il luogo e la data di nascita dei genitori, senza alcun riferimento allo status degli stessi (possesso di una cittadinanza ovvero status di apolide).

Il fatto che i genitori F.H. e L.S. siano nati in I., dove vivono con il proprio nucleo familiare, non consente di stabilire la loro origine e non consente di individuare quali siano i possibili Stati con i quali l'appellante presenti elementi di collegamento, non essendo al riguardo rilevante il fatto che la madre abbia a sua volta presentato domanda di riconoscimento dello status di apolide, non essendo stata allegata la sua linea di discendenza.

Non conoscendo le origini degli avi dell'appellante, i certificati negativi di cittadinanza rilasciati dalle ambasciate di Montenegro e Bosnia Erzegovina non possono ritenersi sufficienti ai fini della prova richiesta, poiché - come rilevato anche dal tribunale - non è possibile stabilire se siano questi, o altri, gli Stati con i quali R.H. abbia un possibile legame, "se non alla luce di una mera assonanza del cognome con la lingua dei paesi appartenenti all'ex Jugoslavia (assonanza che accomuna peraltro tutti i paesi dell'area, e non solo i due stati ai quali il ricorrente ha chiesto l'emissione di certificazione negativa)" (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

Quanto alla doglianza dell'appellante circa il mancato esercizio da parte del tribunale di poteri istruttori officiosi, si osserva che detto potere-dovere ha una "funzione integrativa volta a colmare lacune probatorie dovute ad esigenze informative specifiche provenienti dalle autorità competenti" e si sostanzia nella "eventuale richiesta d'informazioni presso le autorità competenti relativamente ai requisiti e alle condizioni effettive per il riconoscimento dello status civitatis", senza per ciò escludere che "sul richiedente incomba l'onere di allegare non solo di non essere cittadino degli Stati di prossimità, ma anche di fornire indicazioni sugli elementi impeditivi al riconoscimento dello status in questione" ([Cass. 28153/2017](#)).

Ne deriva che, in difetto di allegazione specifica di quali siano gli Stati con i quali il richiedente presenta il collegamento più stretto (e, in particolare, lo stato di nascita dei propri genitori), il potere istruttorio officioso del giudice non può essere esercitato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell'appellante è dunque infondata e l'appello deve essere respinto.

Nulla sulle spese stante la contumacia del Ministero dell'interno.

P.Q.M.,

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta l'appello proposto da R.H. avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritto della persona e immigrazione, del 14-15 dicembre 2020 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 15048/2019;

2) nulla sulle spese.

Ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1-quater, del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, il 30 agosto 2023.

Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2023.